

0659942226


Ministero della Salute

0000645-P-14/01/2009

DGSA



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

PROT. N. 201DATA 16/1/2009

32979681

Roma

*Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali***Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti**
Direzione Generaledella Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTEAgli Assessorati alla sanità
Regioni e Province autonome
Servizi veterinari
LORO SEDI

LORENZINI

000091

Agli I.ZZ.SS.
LORO SEDIAl C.R.N. Anemia infettiva degli equini
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana
Dipartimento Interprovinciale di
PISA 050 550615All'UNIRE - Unione Nazionale Incremento Razze Equine
Via C. Colombo, 283/a
00147 ROMA 06 - 51897200All'AIA - Associazione Italiana Allevatori
Via G. Tomassetti, 9
00161 ROMA
fax 06.44249286E. p.c
Al Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi
SVIRIS X - Produzioni animali
Via XX settembre, 20
ROMA 06 - 46655132

N. DGSA.II

Risposta al Foglio del.....

N

OGGETTO:Notifica positività Anemia infettiva
equina - obblighi informativi dei
Servizi veterinari - identificazione degli
equidi - Rapporti di prova

Con riferimento all'oggetto, si informa che la scrivente Direzione nell'ottemperare agli obblighi comunitari di notifica delle malattie infettive (Direttiva 82/894/CE, come modificata nella fattispecie di cui all'oggetto dalla decisione 2004/216/CE del 1 marzo 2004) è tenuta a fornire entro breve termine (ad esempio: 24 ore dall'insorgenza di un focolaio primario), una serie di informazioni contenute nell'Allegato II della medesima decisione 2004/216/CE, alcune delle quali di competenza dei Servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio.

Facendo seguito alla nota prot. n. DGVA.VIII/17515/P-C.1.b/278 del 4 giugno 2004 si sollecitano codesti Assessorati a fornire in maniera completa le informazioni previste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria. Infatti si rappresenta che pervengono alla Scrivente referti di conferma di positività da parte del Centro di riferimento nazionale mancanti delle informazioni di competenza di Codesti assessorati.

Inoltre si coglie l'occasione per evidenziare come in moltissimi casi i rapporti di prova di laboratorio non contengono riferimenti chiari ed univoci all'identificazione dell'animale (numero di microchip ovvero numero di passaporto per gli animali nati prima del 31 dicembre 2006) ad eccezione del nome dello stesso. Si fa presente che l'identificazione incompleta, non certa ovvero non conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente può compromettere fino ad inficiare gravemente la validità del rapporto di prova e conseguentemente dei successivi provvedimenti sanitari e amministrativi adottati sulla base di detti rapporti di prova.

0659942226


Ancora si ribadisce che è obbligo dei Servizi veterinari ufficiali vigilare adeguatamente sulla correttezza dell'identificazione nonché sull'adeguata implementazione del D.M. 5 maggio 2006, del relativo Manuale operativo e sui provvedimenti da adottare in caso di mancata identificazione.

Più specificatamente si precisa che nel caso di animali sprovvisti di microchip perché identificati col solo passaporto dotato di schema grafico di segnalamento correttamente compilato ai sensi della normativa previgente, il numero del passaporto va riportato sul modulo di invio campione e quindi sul rapporto di prova.

Invece per quanto riguarda gli animali che ai fini del campionamento sono identificati ai sensi dell'art. 2, comma 6 dell'O.M. 18 dicembre 2007 (cioè con la sola scheda segnaletica), si chiarisce che il veterinario ufficiale è tenuto a prescrivere l'obbligo di far identificare questi animali ai sensi del D.M. 5 maggio 2006 nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 15 giorni lavorativi computati a partire dal giorno del prelievo. Inoltre tali animali devono essere posti sotto sequestro in quanto non possono essere in alcun modo movimentati né tantomeno spostati dalla struttura presso cui sono ricoverati finché non correttamente identificati e provvisti di passaporto. La notifica di tale prescrizione dovrà essere fatta anche alle A.P.A. territorialmente competenti in maniera che si attivino adeguatamente.


Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione della presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE



 M. Pagliarone
L. Ruocco

Data ultima stampa 13/01/2009 12.15.00

 Ora Ricezione 16. Gen. 10:55